



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

**Legge regionale 24 giugno 2021 - n. 10**  
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018 . . . . . 2

**Legge regionale 24 giugno 2021 - n. 11**  
Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) . . . . . 4

Supplemento n. 25 - Venerdì 25 giugno 2021

**Legge regionale 24 giugno 2021 - n. 10**  
**Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone**  
**con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009,**  
**n. 18/2010 e n. 22/2018**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**TITOLO I**  
**ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA**  
**DELLE PERSONE CON DISABILITÀ**

**Art. 1**  
**(Finalità e istituzione)**

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, lett. o), dello Statuto d'autonomia, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività con imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione.

**Art. 2**  
**(Beneficiari degli interventi)**

1. Il Garante opera a favore delle persone con disabilità, residenti o domiciliate nel territorio regionale, la cui condizione sia stata accertata ai sensi della legge 104/1992.

**Art. 3**  
**(Funzioni)**

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'assistenza alle persone con disabilità, con particolare riguardo alla loro tutela giuridica ed economica e alla piena integrazione sociale delle medesime persone, e promuove la piena accessibilità delle persone con disabilità ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione;
- b) promuove la sensibilizzazione al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità, nonché la piena inclusione di quest'ultima nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- c) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità;
- d) promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità e si attiva affinché non si verifichino distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilità, che abbiano lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti individuali e delle libertà fondamentali;
- e) promuove azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con disabilità in tutti gli ambiti della vita associata;
- f) vigila affinché siano garantite alle persone con disabilità pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase dell'orientamento e della formazione professionale, e con riguardo ai tirocini professionali;

g) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche;

h) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità, riceve, anche attraverso supporto elettronico o in forma telematica, le segnalazioni delle violazioni dei diritti di persone con disabilità e invita le pubbliche amministrazioni coinvolte ad assumere le iniziative di competenza atte a rimuovere le cause delle violazioni;

i) può promuovere eventi formativi e di aggiornamento dei soggetti che operano a favore delle persone con disabilità, nonché la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia;

j) raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con disabilità e sostiene studi e ricerche in materia, promuovendo, a tal fine, la collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 18/2009;

k) realizza iniziative a favore delle persone con disabilità, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, nonché altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui al presente Titolo;

l) promuove attività informative sul territorio finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti, delle discipline e degli strumenti a tutela delle persone con disabilità e allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione degli enti locali e delle associazioni che operano a favore delle persone con disabilità;

m) promuove iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso gli organi d'informazione, sulla condizione e sui diritti delle persone con disabilità.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 2 che ne fanno richiesta in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonché in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e di tutela legale.

3. Per le attività di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), il Consiglio per le pari opportunità e la Consigliera o il Consigliere di parità, e si coordina con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.

4. Per lo svolgimento delle attività di tutela necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e per i motivi di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lett. aa), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), il Garante e il personale della relativa struttura di supporto possono trattare dati personali anche riconducibili alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. La diffusione dei dati personali è ammessa per finalità statistiche esclusivamente in forma anonima e aggregata, con modalità che non consentano, neanche indirettamente, l'identificazione degli interessati. Il Garante e il personale della relativa struttura di supporto sono tenuti al segreto in merito agli atti, notizie e informazioni di cui sono venuti a conoscenza per le ragioni del loro ufficio, in conformità alle disposizioni che regolano la materia e agli atti assunti dal Consiglio regionale e dai suoi organi in materia di protezione dei dati personali. Con regolamento regionale, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, del d.lgs. 196/2003, sono individuate le operazioni eseguibili sulle diverse categorie di dati e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati, nonché precisate.

5. Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

**Art. 4****(Attribuzione delle funzioni al Difensore regionale)**

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lett. c), dello Statuto d'autonomia, le funzioni di Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità previste dal presente Titolo sono attribuite al Difensore regionale.

**Art. 5****(Modifiche alla l.r. 18/2010)**

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale) è così modificato:

- a) nell'alinea, dopo le parole «dei consumatori e degli utenti», sono aggiunte le seguenti: «delle persone con disabilità»;
- b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

*«b-bis) esercita le funzioni previste dalla legge regionale recante «Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018»».*

**Art. 6****(Clausola valutativa)**

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione del presente Titolo e ne valuta gli esiti per la tutela delle persone con disabilità. A tal fine il Garante presenta una relazione annuale che informa sui seguenti aspetti:

- a) lo stato di attuazione delle funzioni previste all'articolo 3 e le risorse umane e finanziarie impiegate;
- b) le attività svolte, le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;
- c) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle loro possibili soluzioni;
- d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all'articolo 2 emerse nell'esercizio delle funzioni previste.

2. Il Consiglio regionale esamina la relazione annuale secondo quanto previsto dall'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. La relazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL).

**Art. 7****(Disposizioni finanziarie)**

1. Il Garante predispone annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per il triennio successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. In ogni caso, il dirigente preposto all'Ufficio comunica secondo le ordinarie tempistiche stabilite annualmente gli stanziamenti necessari in sede di predisposizione dello schema del bilancio di previsione.

2. L'Ufficio di presidenza, esaminato il programma e, se necessario, sentito il Garante, determina le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale. La determinazione può essere disposta direttamente in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione da parte dell'Ufficio di presidenza.

3. Con la relazione di cui all'articolo 6, comma 1, il Garante rende conto al Consiglio regionale in modo analitico della gestione della dotazione finanziaria. La relazione è prodotta in tempo utile per l'approvazione dello schema di rendiconto da parte dell'Ufficio di presidenza.

4. Alle spese per le attività del Garante istituito ai sensi del presente Titolo, previste in euro 20.000,00 annui, si provvede con le somme stanziati alla missione 01 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 01 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.

**TITOLO II****MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 6/2009, N. 18/2010 E N. 22/2018****Art. 8****(Modifiche alla l.r. 6/2009)**

1. Alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 2 dell'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:

*«2 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con il Difensore regionale, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.*

*2 ter. Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.»;*

- b) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato.

**Art. 9****(Modifiche alla l.r. 18/2010)**

1. Alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

*«3 bis. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Difensore non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.»;*

- b) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 è abrogata;

- c) dopo il comma 3 dell'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

*«3 bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Difensore promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Difensore ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.*

*3 ter. Negli ultimi tre mesi di mandato, il Difensore, anche nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.».*

**Art. 10****(Modifiche alla l.r. 22/2018)**

1. All'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all'attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.»;*
- b) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:

*«3 ter. Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.».*

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 giugno 2021

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/1901 del 15 giugno 2021)

Supplemento n. 25 - Venerdì 25 giugno 2021

**Legge regionale 24 giugno 2021 - n. 11**  
**Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con**  
**criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11**  
**marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**(Modifiche all'articolo 40 bis della l.r. 12/2005)**

1. All'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano, entro il 31 dicembre 2021, gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)», da almeno un anno risultano dismessi e causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale. Ove ricorrano i presupposti di cui al precedente periodo, in tale deliberazione i comuni includono gli immobili già individuati come degradati e abbandonati nei propri strumenti urbanistici. Le disposizioni di cui al presente articolo, decorsi i termini della deliberazione di cui al primo periodo, si applicano anche agli immobili non individuati dalla medesima, per i quali il proprietario, con perizia asseverata giurata, certifichi, oltre al non uso dell'immobile, documentato anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentante, anche uno o più degli aspetti elencati al primo periodo, mediante prova documentale o anche fotografica. Il responsabile del procedimento del comune interessato verifica la perizia in relazione alla sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo per il recupero dell'immobile ai sensi del presente articolo e si esprime entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa perizia. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al precedente periodo, la verifica sulla perizia si intende assolta con esito positivo. I comuni, entro il 31 dicembre 2021, possono individuare, mediante deliberazione del consiglio comunale, gli ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 del presente articolo, in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica, comunque ulteriori rispetto a eventuali regole morfologiche previste negli strumenti urbanistici, che nel concreto dimostrino l'insostenibilità degli impatti generati da tali disposizioni rispetto al contesto urbanistico ed edilizio in cui si collocano gli interventi. Non è comunque consentita l'esclusione generalizzata delle parti di territorio ricadenti nel tessuto urbano consolidato o comunque urbanizzato. La deliberazione di cui al primo periodo può essere sempre aggiornata, anche al fine di includere gli immobili individuati a seguito della presentazione delle perizie asseverate giurate da parte dei privati. Gli eventuali aggiornamenti devono comunque fare riferimento agli immobili che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)», da almeno un anno risultano dismessi e causano criticità per uno o più degli aspetti di cui al primo periodo del presente comma.»

b) al comma 2 le parole «I comuni, prima delle deliberazioni di cui al comma 1, da aggiornare annualmente, notificano ai sensi del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni, prima della deliberazione di cui al primo periodo del comma 1, notificano, ai sensi del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) o del codice di procedura civile.»;

c) alla lettera a) del comma 3 le parole «titoli edilizi in sanatoria» sono sostituite dalle seguenti: «titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria»;

d) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente:

«b bis) agli immobili che non ricadono nella superficie urbanizzata o urbanizzabile del territorio comunale, come definita nel PTR, e agli interventi che determinano il consumo di suolo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 31/2014.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori asseverata e la richiesta di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari ai sensi dell'articolo 6, comma 1 bis, della l.r. 11/2014 e dell'articolo 32, comma 3 bis, della presente legge devono essere presentate entro tre anni dall'efficacia della deliberazione comunale di cui al primo periodo del comma 1 o dall'esito positivo della verifica sulla perizia presentata ai sensi del comma 1. I comuni, nell'ambito della deliberazione di cui al primo periodo del comma 1, oppure con apposita deliberazione consiliare da assumere entro la stessa scadenza della deliberazione di cui al comma 1, possono prevedere un termine di presentazione anche diverso da quello di cui al precedente periodo, comunque non inferiore a ventiquattro mesi e non superiore a cinque anni dall'efficacia della deliberazione assunta. La deliberazione di cui al primo periodo del comma 1 attesta la sussistenza dell'interesse pubblico al recupero dell'immobile individuato, anche ai fini del successivo perfezionamento dell'eventuale procedimento di deroga ai sensi dell'articolo 40.»;

f) il primo periodo del comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 usufruiscono di un incremento dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della superficie lorda (SL) esistente, determinato dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al primo periodo del comma 1 o con apposita deliberazione consiliare, in misura percentuale tra il 10 e il 25 per cento. Successivamente al termine di cui al primo periodo del comma 1, in mancanza della determinazione della percentuale di incremento dei diritti edificatori, di cui al precedente periodo, e fintanto che non venga assunta dal consiglio comunale, si applica un incremento nella misura del 20 per cento. Per i medesimi interventi, fatte salve le aree da reperire all'interno dei comparti edificatori o degli immobili oggetto del presente articolo, già puntualmente individuate negli strumenti urbanistici o anche dovute ai sensi della pianificazione territoriale sovraordinata, i comuni possono richiedere la dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, corrispondente al dimostrato incremento di fabbisogno delle stesse, per la sola quota correlata all'incremento dei diritti edificatori ammesso ai sensi del presente comma e del comma 6.»;

g) all'ultimo periodo del comma 5 le parole «del 20 per cento» sono sostituite dalla seguente: «ammesso»;

h) al primo periodo del comma 6 dopo le parole «del 5 per cento per interventi» sono inserite le seguenti: «di rigenerazione urbana»;

i) al comma 6, dopo le parole «all'incremento di SL realizzato,» la parola «nonché» è sostituita dalla seguente: «o»;

j) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;

k) al comma 9 dopo le parole «è riconosciuta» sono inserite le seguenti: «, in caso di demolizione,»;

l) al comma 11 le parole «entro tre anni dalla individuazione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dalla individuazione di cui al primo periodo del comma 1 ovvero, ai sensi del secondo periodo del comma 4, entro altro termine non inferiore a ventiquattro mesi e non superiore a cinque anni»;

m) dopo il comma 11 bis sono aggiunti i seguenti:

«11 ter. I comuni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)», hanno già assunto la deliberazione

consiliare di cui al primo periodo del comma 1, possono aggiornare tale deliberazione entro il 31 dicembre 2021, al fine di:

- a) indicare il termine, di cui al comma 4, entro il quale devono essere presentate la richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori asseverata e la richiesta di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari ai sensi dell'articolo 6, comma 1 bis, della l.r. 11/2014 e dell'articolo 32, comma 3 bis, della presente legge;
- b) determinare la percentuale di incremento dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della SL esistente, di cui al comma 5.

11 quater. I comuni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)», hanno già adottato la deliberazione consiliare di cui al sesto periodo del comma 1, possono aggiornare tale deliberazione entro il 31 dicembre 2021, secondo quanto previsto, al riguardo, dalla stessa legge regionale.

11 quinquies. Alle richieste di piano attuativo, alle richieste di permesso di costruire, alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle comunicazioni di inizio lavori asseverate e alle richieste di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari funzionali all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi di cui al comma 4, già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)», in relazione agli immobili già individuati dai comuni come degradati e abbandonati nei propri strumenti urbanistici e agli immobili dismessi con criticità individuati dai comuni con la deliberazione di cui al primo periodo del comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)».

11 sexies. Fatto salvo quanto previsto al comma 11 quinquies, le misure di cui al presente articolo si applicano alle perizie presentate e agli immobili individuati, ai sensi del comma 1, secondo la disciplina sul patrimonio edilizio dismesso con criticità vigente, rispettivamente, alla data di presentazione delle perizie o a quella di individuazione degli immobili interessati.».

## **Art. 2** **(Modifica alla l.r. 4/2021)**

1. Alla legge regionale 2 aprile 2021, n. 4 (Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo) è apportata la seguente modifica:

- a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 le parole «sono prorogate fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.».

## **Art. 3** **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 giugno 2021

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/1905 del 15 giugno 2021)